



del 17 settembre 2022



## Assegnazioni dei vincitori delle procedure concorsuali interne per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti

Riportiamo la nota del 7 settembre u.s. inviata al Capo della Polizia dal Segretario Generale:

*“Ad oggi non sono chiari i criteri utilizzati per le assegnazioni dei colleghi vincitori delle procedure concorsuali interne per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti.*

*Al riguardo, questa O.S. ritiene alquanto discutibile l'assenza di una metodologia trasparente, soprattutto con riferimento alla mobilità del personale appartenente ai Reparti Mobili, RPC e Specialità della Polizia di Stato. È noto, invero, come la quasi totalità di questi colleghi desideri permanere nell'Ufficio di appartenenza anche nel nuovo ruolo.*

*In molti casi si tratta di persone, tutte specializzate, con oltre 50 anni di età che per non perdere un bagaglio di esperienze professionali accumulato in tanti anni di servizio si vedono persino costrette a rinunciare alla nomina al ruolo superiore per evitare di trovarsi in una posizione lavorativa non in linea con il proprio percorso lavorativo e background professionale.*

*Se si ritiene poco utile la predisposizione di un sistema che consenta di incrociare la posizione in graduatoria dei candidati con l'espressione di una manifestazione di preferenza è parimenti inaccettabile la diffusione, nell'immaginario collettivo, della sensazione di una assoluta discrezionalità che, senza alcuna perimetrazione logica, rischia di minare la stessa autorevolezza dell'Amministrazione in termini di legalità, trasparenza e perseguimento dell'interesse pubblico.*

*Del resto, l'esigenza di assicurare, anche nelle specialità e nei reparti speciali, una presenza professionale adeguata e utile a far fronte alle uscite per limiti di età richiede un corretto equilibrio valutativo che può essere garantito solo da un sistema trasparente idoneo a coniugare le legittime aspettative del personale con le esigenze dell'Amministrazione, evitando defatiganti contenziosi giudiziari.*

*Per quanto ci riguarda, in mancanza dell'esplicitazione di criteri certi e trasparenti riteniamo opportuno che tutti i colleghi vincitori delle procedure concorsuali interne per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti vengano, al termine delle procedure di formazione, riassegnati agli uffici di provenienza.*

*Si chiede, pertanto, un incontro urgente finalizzato alla conoscenza dei criteri con cui si intende procedere alle assegnazioni di cui all'oggetto.*

*Resta inteso che il richiesto incontro di interlocuzione si appaleserebbe non necessario qualora si ritenesse di confermare negli uffici di provenienza tutti i vincitori delle procedure concorsuali interne per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti”.*

---

### Riepilogo dei termini di pagamento del Trattamento di fine Servizio ai dipendenti pubblici

Sulla base di quanto previsto dalla normativa, i termini per l'erogazione del TFS ai dipendenti pubblici variano a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio la normativa vigente prevede il pagamento del TFS entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso del lavoratore.

Con un comunicato stampa emesso in data 26 agosto 2022, l'INPS ha riassunto la disciplina dei tempi di erogazione del Trattamento di fine servizio nei seguenti termini:

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, il pagamento va effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

In tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di lavoro, come per esempio le dimissioni e il licenziamento, in base a quanto previsto dalla normativa, il pagamento della prestazione spettante sarà effettuato non prima di 24 mesi.

Sulla base di queste tempistiche, l'erogazione della prestazione può quindi avvenire:

- in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro;
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è pari o superiore a 100.000 euro.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Ai termini di pagamento previsti sulla base della causale di cessazione, la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori durante i quali non maturano interessi di mora, in quanto l'elaborazione e la liquidazione dei TFS dipende anche dalla celerità di trasmissione dei dati giuridici ed economici utili all'elaborazione della prestazione da parte degli Enti ex datori di lavoro. Operazione che, talvolta, può determinare un ampliamento dei tempi di lavorazione delle istanze che si presentino incomplete sotto il profilo degli elementi utili al calcolo della prestazione.

---

## Sconto ferroviario elettori per le elezioni politiche del 25 settembre

Chi prende il treno per tornare nel Comune di residenza e votare alle elezioni del 25 settembre può ottenere un significativo sconto sul costo del biglietto ferroviario sui viaggi di andata e ritorno.

In seconda classe per i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa. Nello specifico:

- 70% del prezzo base per i treni di media e lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette;
- 60% del prezzo per i biglietti dei treni regionali.

Per i residenti all'estero Trenitalia propone la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l'Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera).

Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente la votazione e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo. Quindi, si può viaggiare dal 16 settembre ed entro il 5 ottobre.

Il viaggio di andata deve essere completato entro l'orario di chiusura delle operazioni di voto e quello di ritorno deve essere successivo all'apertura del seggio elettorale (si vota soltanto il 25 settembre).

I biglietti con lo sconto elettori si comprano in biglietteria, nelle agenzie di viaggio ma anche online sul sito di Trenitalia.

In caso di controllo a bordo è necessario esibire documento e tessera elettorale (al ritorno provvista di timbratura). Per ottenere lo sconto, però, basta anche una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata, mentre per il ritorno ci vuole la tessera timbrata oppure una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio. Per approfondimenti, il dettaglio delle regole d'uso dei biglietti per gli elettori sul sito Trenitalia.

Anche Italo propone uno sconto per raggiungere il Comune di residenza e votare alle consultazioni elettorali del 25 settembre. Con Italo si può ottenere uno sconto del 60%, acquistando dal 16 agosto al 25 settembre il biglietto di andata e ritorno in tariffa Flex o Economy, in ambiente Smart e Comfort. Le modifiche o cancellazioni sono consentite secondo le regole dell'offerta acquistata (la riduzione non è valida per i servizi supplementari).

Per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire dal 16 settembre al 25 settembre mentre il ritorno tra il 25 settembre ed il 5 ottobre. A bordo, in occasione del viaggio di ritorno, si dovrà esibire la tessera elettorale in originale con il timbro dell'avvenuta votazione. Sulla pagina dedicata allo sconto elettori, sul portale ItaloTreno, ulteriori dettagli ed il link per la prenotazione.

The advertisement features a blue background. On the left, a smartphone displays the app's interface with news articles. In the center is the MySIULP logo, which consists of a circular emblem with a map of Italy and the acronym 'MYSIULP' inside, surrounded by stars. To the right of the logo, the text 'MySIULP' is written in large white letters, with 'IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE' underneath. At the bottom right, there are two buttons: 'ANDROID APP ON Google play' and 'Download on the App Store'.

## Il Consiglio di Stato sul mobbing

Il Consiglio di Stato con la sentenza 06479/2022 del 28 agosto 2022 ha definito il caso di un Maggiore dell'Arma dei Carabinieri che ha proposto il ricorso in primo grado dinanzi al TAR competente per territorio per l'accertamento di comportamenti vessatori riconducibili al mobbing sul posto di lavoro, e il conseguente risarcimento per i danni subiti.

Il TAR aveva precedentemente accolto il ricorso con decisione successivamente appellata dall'amministrazione interessata davanti al Consiglio di Stato.

I Giudici di palazzo Spada hanno confermato la sentenza del TAR, esprimendo una serie di importanti principi di giurisprudenza.

Premesso che il mobbing consiste "in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o da parte del suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo" (cfr. sentenza n. 359/2003 della Corte Costituzionale), il Tar, in primo grado, aveva evidenziato come l'Amministrazione si fosse limitata a constatare l'effettiva sussistenza di un intento persecutorio senza contestare la sussistenza delle numerose condotte poste in essere dai superiori contro il Maggiore.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza emessa dal Tar precisando che nel mobbing rientrano anche "comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti ed incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto" e che conducono a dare vita ad un "effetto lesivo della sua salute psicofisica e con l'ulteriore conseguenza".

Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro, va accertata la presenza di una pluralità di questi elementi:

- Disegno vessatorio ai danni del dipendente;
- Evento lesivo della salute psicofisica del dipendente;
- Nesso eziologico tra la condotta del datore o superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore;
- Intento persecutorio.

Sulla base di tali parametri di giudizio, il Consiglio di Stato ha affermato che nel caso in esame, il fenomeno del mobbing "è emerso in modo sostanziale ed inconfutabile, sia sul piano fattuale sia su quello teleologico", poiché le condotte vessatorie sono state condotte con "un elevatissimo grado di probabilità logica e razionale" perseguendo una "finalità ritorsiva, espulsiva e umiliante".

Il Consiglio di Stato ha appurato che la ritorsione nei confronti dell'Ufficiale dei Carabinieri è stata effettuata dai suoi diretti superiori a seguito e a causa dello svolgimento di accertamenti a carico un suo superiore, attraverso "una lunga serie di pretestuose vessazioni" terminata quando il Maggiore interessato è stato trasferito presso la Direzione centrale di Polizia criminale del Ministero dell'Interno.

I giudici amministrativi hanno, dunque, dichiarato la responsabilità dell'Amministrazione per la violazione dell'art. 2087 del Codice civile e condannando il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni.



**Università Mercatorum**  
e  
**SIULP**

## **Funzioni di vice consigliere ministeriale e consigliere ministeriale aggiunto – Richiesta chiarimenti.**

Riportiamo la nota del 12 settembre u.s. inviata al Capo della Polizia dal Segretario Genera

*“Con la presente, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute, avverto la necessità di segnalare alcune criticità di impiego afferenti agli incarichi di vice Consigliere ministeriale e Consigliere ministeriale aggiunto che vengono ascritti ai funzionari della Polizia di Stato con qualifica, rispettivamente, di Primo Dirigente e Dirigente Superiore.*

*Come noto, gli incarichi in argomento possono comportare, ope legis, esclusivamente lo svolgimento di “funzioni ispettive” oppure di “consulenza, studio e ricerca” e non, di converso, funzioni di amministrazione attiva.*

*Al riguardo, come premesso, sono pervenute a questa O.S. numerose doglianze circa il mancato rispetto, da parte di alcune articolazioni centrali dell’Amministrazione, del sopra descritto profilo funzionale, che, sovente, si è tradotto nell’espletamento, da parte di dirigenti con incarico di vice Consigliere ministeriale e/o Consigliere ministeriale aggiunto, di compiti di amministrazione attiva quali, ad esempio, gestione di risorse umane e/o di procedimenti amministrativi culminanti nell’adozione di un provvedimento finale di natura decisoria. Il tutto, a parere di scrive, con conseguente potenziale rischio di caducazione, per illegittimità, dei citati provvedimenti finali e con quasi scontata grave esposizione dell’Amministrazione.*

*Un aggravio di tale situazione si è registrato, peraltro, con l’adozione del c.d. “Atto ordinativo unico”, il quale, all’articolo 112, recante “Misure per sopperire alle vacanze organiche della carriera prefettizia”, ha, espressamente, previsto che: “I posti di funzione attribuiti dal presente provvedimento a dirigenti della qualifica di Viceprefetto e di Viceprefetto aggiunto, se vacanti, possono essere temporaneamente assegnati, rispettivamente, a Dirigenti Superiori e a Primi Dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in servizio al Dipartimento, con funzioni di Consigliere ministeriale aggiunto o Vice consigliere ministeriale”.*

*L’applicazione di tale disposizione - già concepita male in punto di diritto, in quanto gli incarichi di vice Consigliere ministeriale e Consigliere ministeriale aggiunto non possono essere, surrettiziamente, svuotati del proprio nucleo funzionale (consulenza, studio e ricerca) ed essere convertiti, anche solo temporaneamente, in incarichi di amministrazione attiva, quali quelli dedicati ai vice Prefetto e vice Prefetto aggiunto - anche in ragione della diversità ontologica di impiego e funzioni dalla carriera prefettizia - ha prodotto la fittizia assegnazione di dirigenti della Polizia di Stato con incarichi di consulenza a vere e proprie funzioni di amministrazione attiva (si pensi all’incarico di responsabile unico del procedimento nelle procedure ad evidenza pubblica e a quello di responsabile del procedimento - e talora anche del provvedimento finale - in tutti gli altri settori amministrativi).*

*Siffatta situazione, Signor Capo della Polizia, è avvenuta (e, ahimè, ancora avviene) senza alcun riconoscimento, né giuridico né economico, per i predetti dirigenti, i quali, pur svolgendo, di fatto, compiti di amministrazione attiva, con assunzione delle correlate responsabilità, non sono, di diritto, destinatari di provvedimenti formali rilevanti sul piano giuridico (annotazione matricolare) ed economico (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, agli incarichi di responsabile unico del procedimento di gara e di direttore dell’esecuzione del contratto che, benché rientranti fra quelli comportanti la corresponsione degli incentivi economici previsti dall’articolo 113 del c.d. “Codice dei contratti pubblici”, fuoriescono dalla percezione di tali benefici, ove svolti da dirigenti).*

*Alla luce della delineata situazione Le chiediamo un cortese urgente intervento volto a chiarire sia i compiti che, in punto di diritto, sono chiamati a svolgere i predetti dirigenti della Polizia di Stato con incarichi di vice Consigliere ministeriale e Consigliere ministeriale aggiunto, auspicando anche un qualificato e dirimente parere del Consiglio di Stato, finalizzato a delimitarne, in modo univoco, con una puntuale circolare esplicativa, sia il perimetro delle funzioni esercitabili che lo svolgimento dei compiti correlati.*

*Nelle more le chiediamo, altresì, una verifica sulla concreta portata applicativa del sopra citato articolo 112 del c.d. “Atto ordinativo unico”, in quanto ci pare francamente ultroneo prevedere, con una norma consimile, l’equipollenza (funzionale e di impiego) tra dirigenti della carriera prefettizia e dirigenti della Polizia di Stato, per giunta solo a titolo temporaneo.*

*Appare opportuno rammentare, a supporto della nostra tesi, che i dirigenti della Polizia di Stato hanno una propria marcata identità, anche di impiego e di funzioni riconosciuta con apposita norma (art.19 della L.04.11.2010 nr.183), che impedisce, a nostro sommo parere, in punto di diritto ma anche di fatto, un’equiparazione (peraltro solo in via temporanea stante il tenore della disposizione sopra richiamata che si limita solo al regime di sostituzione) ai dirigenti della carriera prefettizia, anche in ragione del fatto che la stessa perplessità, per non dire contestazione, è stata mossa anche dalle OO.SS. rappresentative della carriera prefettizia.*

*Confidando in un Suo fattivo intervento che, siamo certi, farà chiarezza e ripristinerà la specificità della dirigenza della Polizia di Stato, auspiciamo che, nelle more, la descritta situazione cessi immediatamente considerato che la nostra carriera dirigenziale è identitaria e normativamente riconosciuta come una specificità che la estranea dalla dirigenza pubblica e che non la rende ancillare rispetto ad altre carriere.*

## Documento ANTICORRUZIONE

Riportiamo la nota del 13 settembre u.s. inviata al Capo della Polizia dal Segretario Generale:

“Questa O.S. intende porre alla Sua attenzione una tematica che, a parere di scrive, risulta essere stata trascurata dall’Amministrazione, pur essendo, di converso, di rilevanza centrale nell’ambito di una efficace organizzazione amministrativa, in quanto volta a garantire il rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Non ultimo, altro aspetto di non poca rilevanza, la corretta applicazione della norma che qui interessa, tutela la dignità e l’integrità di tutti i colleghi chiamati ad assolvere, ai vari livelli, i compiti istituzionali di cui all’articolo 24 della legge di riforma del 1981.

Ci riferiamo alla tematica della prevenzione della corruzione amministrativa e della trasparenza, sulla quale il Siulp, da tempo, rappresenta che troppo poco si è fatto ovvero si sta facendo, in specie in due “macro-settori a rischio”, ossia l’area concorsuale, in tutti i segmenti e quella contrattuale (espressamente individuate come tali, per tutte le PP.AA., dal Piano nazionale anticorruzione del 2013).-

In questi settori di indubbio impatto strategico per l’Amministrazione, ci viene segnalato che:

- 1) la quasi totale assenza di formazione ed aggiornamento: poche sono le articolazioni che risultano aver curato, con sensibilità e precisione, i predetti adempimenti informativi nei confronti di dirigenti e di tutto il personale (sul punto, le adduciamo un esempio recente: come è noto, un istituto-chiave per la prevenzione della corruzione pubblica è, pacificamente, costituito dal c.d. “whistleblower”, ridisegnato, dal legislatore, nel 2017, con la riscrittura dell’articolo 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dall’A.N.A.C., nel 2021, con le nuove Linee-guida n. 469. Ci consta che su questo fondamentale aspetto della normativa anticorruzione non sia stato tenuto alcun briefing di aggiornamento, malgrado la delicatezza del tema, omettendo così di consentire ai colleghi il ricorso a questo importante strumento e, eventualmente, alle OO.SS. di intervenire in fase successiva);
- 2) la mancata applicazione della c.d. “rotazione ordinaria” in tutte o quasi le aree a rischio corruzione: nonostante questa misura, introdotta, nel 2010, dalla “legge Severino” e riaffermata dall’A.N.A.C. nel P.N.A. del 2019, sia assurda a vero e proprio principio organizzativo, appare evidente una scarsa applicazione in concreto da parte dell’Amministrazione (sia nella composizione delle commissioni di concorso, che di quelle di gara, oltre che nell’attribuzione, nell’ambito di queste ultime procedure, dei delicati incarichi di componenti di commissioni di collaudo, di responsabile unico del procedimento e di direttore dell’esecuzione del contratto. Ci viene, altresì, segnalata una applicazione pressoché nulla del principio di rotazione e, in ogni caso anche se richiesta, non viene fornita alcuna motivazione, nell’atto iniziale della procedura, circa la sua mancata applicazione). Giova, inoltre, rammentare che l’A.N.A.C., ha espressamente indicato alle Amministrazioni pubbliche una serie di misure alternative alla rotazione ordinaria, quali best practices da seguire per impedire il verificarsi di fenomeni corruttivi, fra le quali anche la c.d. “rotazione funzionale”, consistente nella “modifica periodica di compiti e responsabilità,, anche con una diversa attribuzione delle pratiche secondo un criterio di causalità”, misure che, almeno per quanto ci risulta, sono, ad oggi, in toto disapplicate dall’Amministrazione;
- 3) la trasparenza amministrativa: quale misura fondamentale dell’intera normativa in materia di contrasto della corruzione pubblica, essa ha trovato, nella nostra Amministrazione, un’applicazione esclusivamente formale, senza contare la omessa pubblicazione dei curricula dei dirigenti.

In conclusione, pur consapevoli che molte procedure nella nostra Amministrazione sono tuttora, purtroppo, ancorate al famigerato principio “si è fatto sempre così”, l’attuale esposizione, a carattere personale e con il proprio patrimonio, per eventuali rilievi che dovessero essere contestati, fa emergere l’esigenza, soprattutto dei colleghi interessati alla mancata rotazione, di una corretta applicazione dei principi e delle direttive emanate in merito dall’ANAC, anche a seguito degli aggiornamenti normativi che si sono susseguiti, e di linee guida chiare e trasparenti che tutelino i singoli che ricoprono gli incarichi nei vari settori.

Per questo, signor Capo della Polizia, ci rivolgiamo a Lei confidando, conoscendo la sensibilità e l’attenzione che pone per il benessere e la tutela dei propri dipendenti nell’ambito delle attività di servizio che gli stessi svolgono, in un intervento concreto e fattivo volto a risolvere le problematiche sopra sunteggiate al fine di ridare serenità a chi opera nei richiamati settori e anche per evitare che, l’A.N.A.C., d’iniziativa o perché sollecitata in merito, possa assumere determinazioni, anche sanzionatorie, di diretta competenza”.

---

### U.O.P.I. FRONTIERA – Problematiche di impiego - Richiesta intervento

Riportiamo la nota del 13 settembre u.s. inviata alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere dal Segretario Generale

*“L’impiego del personale appartenente alle c.d. UOPI Frontiera è un argomento sul quale, già nel recente passato, abbiamo stimolato le competenti articolazioni dipartimentali, senza riuscire ad approdare ai chiarimenti richiesti. Il Suo recente insediamento ci induce a riproporre la questione con l’auspicio di riuscire a dipanare le insolite criticità.*

*In premessa va ricordato che, a tenore del rispettivo decreto istitutivo del 2018, tali unità operative “concorrono ai dispositivi di sicurezza predisposti in ambito aeroportuale attraverso l’impiego **in attività di***

**vigilanza dinamica** e protezione degli obiettivi a particolare rischio di minaccia terroristica **secondo le indicazioni fornite dalla Direzione centrale Immigrazione e Polizia Frontiere**. L'attività di vigilanza viene svolta secondo itinerari prescelti e indicati in ambito aeroportuale nel piano Leonardo da Vinci... nell'espletamento del servizio sono previste soste in prossimità di obiettivi sensibili e comunque presso i siti ove la presenza delle uopi può avere effetti di deterrenza, concretizzando l'attività di protezione e incidendo di conseguenza al livello di percezione di sicurezza..."

Queste coordinate applicative, secondo i riscontri che ci vengono restituiti dal territorio, e segnatamente dalla Segreteria Provinciale di Varese, risultano all'atto pratico disattese. Al netto di un cambio di denominazione, la nuova Sezione Specializzata UOPI Frontiera di Malpensa continua infatti a svolgere le medesime mansioni che erano affidate alle Squadre Laser Antiterrorismo Aeroportuali.

Questo è quanto, almeno, accade presso l'Aeroporto di Malpensa, che ha in forza una squadra UOPI composta da 14 operatori (dei quali peraltro solo 12 effettivamente operativi), destinati quasi esclusivamente a presidiare l'area dei voli a rischio per 3 – 4 ore consecutive. Quindi un servizio statico che contraddice i presupposti di operatività, mobilità e visibilità declamati nel decreto istitutivo dianzi richiamato.

Tale lamentata opzione di impiego suscita non poche perplessità. Non è solo della frustrazione del personale che aveva ben altre aspettative nel momento in cui ha preso parte alla severa procedura selettiva, ed al non meno gravoso periodo formativo, che ci preoccupiamo. Quel che maggiormente ci interessa evidenziare è che ancora oggi non sono state emanate le "indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere" previste dall'art. 3 dell'atto istitutivo del 2018.

Un vuoto di integrazione ordinamentale che permane da ormai quattro anni e che, anche a voler sottacere il più che comprensibile malessere dei diretti interessati, impone una seria riflessione intorno alla questione della mancata valorizzazione di risorse umane di elevata specializzazione, chiamate ad assolvere agli stessi incarichi cui adempivano prima del corso di alta formazione, che potrebbero essere disimpegnati da operatori generici.

Conoscendo la sensibilità di codeste istanze per i temi concernenti gli argomenti dedotti nella presente, siamo allora a chiedere un quanto più sollecito intervento che possa introdurre elementi di chiarezza nel senso qui proposto".



**Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF**

OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)

## È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

**CONTRACORRENTE**  
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



**SCOPRI DI PIÙ**

**IBL Banca**  
GRUPPO BANCARIO

Message promozionale

**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 38/2022 del 17 Settembre 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: [nazionale@siulp.it](mailto:nazionale@siulp.it)  
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123